



2025/2499

11.12.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2499 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2025

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per i dispositivi a corto raggio e i sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 ⁽³⁾, la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio e a sostegno dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 2014/53/UE e di cui all'allegato II di tale decisione («richiesta»).
- (3) Sulla base della richiesta, l'ETSI ha elaborato le norme armonizzate EN 303 659 V1.1.1 ed EN 305 550-6 V1.2.1 relative ai dispositivi a corto raggio.
- (4) Sulla base della richiesta, l'ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 300 220-2 V3.1.1, EN 302 480 V2.2.1 ed EN 302 729 V2.1.1, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione ⁽⁴⁾. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 300 220-2 V3.3.1 relativa ai dispositivi a corto raggio che operano nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz, EN 302 480 V3.1.1 relativa ai sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili ed EN 302 729-1 V3.1.1 relativa ai dispositivi a corto raggio che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga.
- (5) La Commissione ha valutato, insieme all'ETSI, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj>).

⁽³⁾ Commission Implementing Decision C(2015) 5376 of 4 August 2015 on a standardisation request to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards radio equipment in support of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione, dell'8 novembre 2022, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 10.11.2022, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

- (6) Le norme armonizzate EN 303 659 V1.1.1, EN 305 550-6 V1.2.1, EN 300 220-2 V3.3.1, EN 302 480 V3.1.1 ed EN 302 729-1 V3.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti all'articolo 3 della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 303 659 V1.1.1, EN 305 550-6 V1.2.1, EN 300 220-2 V3.3.1, EN 302 480 V3.1.1 ed EN 302 729-1 V3.1.1 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (8) È pertanto necessario ritirare dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti delle norme armonizzate riviste EN 300 220-2 V3.1.1, EN 302 480 V2.2.1 ed EN 302 729 V2.1.1.
- (9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per procedere agli eventuali adeguamenti in relazione alle proprie apparecchiature radio contemplate nella norma armonizzata rivista EN 300 220-2 V3.1.1, EN 302 480 V2.2.1 o EN 302 729 V2.1.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191.
- (11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dall'11 giugno 2027.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è così modificato:

- 1) le righe 10, 106 e 125 sono soppresse;
- 2) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma
«10 bis.	EN 300 220-2 V3.3.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che operano nel campo di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz con livelli di potenza fino a 500 mW e.r.p. Parte 2: norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio per apparecchiature radio non specifiche»;
«106 bis.	EN 302 480 V3.1.1 Sistemi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (MCOBA). Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio»;
«125 bis.	EN 302 729-1 V3.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 1: apparecchiature radar per il rilevamento del livello (LPR) che operano nei campi di frequenza da 6 GHz a 8,5 GHz, da 24,05 GHz a 26,5 GHz, da 57 GHz a 64 GHz e da 75 GHz a 85 GHz per installazione rigorosamente verticale verso il basso»;

- 3) sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma
«182.	EN 303 659 V1.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) in reti di dati. Apparecchiature radio da utilizzare nelle gamme di frequenza da 865 MHz a 868 MHz e da 915 MHz a 919,4 MHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio
183.	EN 305 550-6 V1.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) da utilizzare nella gamma di frequenza da 40 GHz a 260 GHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 6: applicazioni specifiche di radiodeterminazione - apparecchiature radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) e radar per il rilevamento del livello (LPR) che operano nei campi di frequenza da 116 GHz a 148,5 GHz, da 167 GHz a 182 GHz e da 231,5 GHz a 250 GHz».